

Ordinanza concernente la prestazione di un pagamento anticipato al Regno Unito tramite agenti pagatori svizzeri

del 30 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 26 capoverso 3 della legge federale del 15 giugno 2012¹
sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina il termine per l'impegno di credito irrevocabile della società veicolo e l'esigibilità del pagamento anticipato in esecuzione della Convenzione del 6 ottobre 2011² tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale (Convenzione con il Regno Unito).

Art. 2 Termine per l'impegno di credito irrevocabile

La società veicolo deve fornire l'impegno di credito irrevocabile all'Amministrazione federale delle contribuzioni al più tardi il 20 dicembre 2012. Se la presente ordinanza entra in vigore dopo il 20 dicembre 2012, la società veicolo deve fornire l'impegno di credito il giorno dopo la sua entrata in vigore.

Art. 3 Esigibilità del pagamento anticipato

Il pagamento anticipato all'Amministrazione federale delle contribuzioni è esigibile il 7 gennaio 2013.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il giorno dopo la ricezione dell'ultima delle notificazioni di cui all'articolo 44 paragrafo 1 della Convenzione con il Regno Unito.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS

1 RS ...

2 RS ...

